



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I  
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DIVISIONE 6

Roma, 31/05/2012

Prot. R.U. n. 3807 - 12 C6.16

A Tutti gli U.S.T.I.F.  
Loro SEDI

e, p.c.:

All'ACIF  
c/o Ing. Piergiorgio GRAZIANO  
Corso Galileo Ferraris, 164  
10134 TORINO

All'ANITIF  
c/o Ing. Sergio TIEZZA  
Via Colz, 85  
39030 LA VILLA IN BADIA (BZ)

All'ANEF  
c/o Ing. Piergiacomo GIUPPANI  
Via Boffalora, 13  
23100 SONDRIO

Oggetto: Accertamento dell'idoneità morale, fisica e tecnica della persona proposta per la funzione di Capo del Servizio. Art. 32, comma 3, del D.M. n. 400/1998.

L'art. 21 del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2011, avente per oggetto "*Disposizioni per i Direttori ed i Responsabili dell'Esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aeree e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici e impianti assimilabili*", ha sostituito e abrogato il D.M. n. 1533/1985, di pari oggetto, nonché le correlate disposizioni successivamente emanate.

Ne consegue, tra l'altro, il superamento delle disposizioni contenute nelle lettere circolari prot. n. 2482(56)72.50 del 24/10/1985 e prot. n. 3378(56)72.50 del 21/01/1986, contenenti anche chiarimenti e precisazioni circa la figura del Capo del Servizio.

Nelle more dell'emanazione di una normativa specifica, che disciplini il personale degli impianti a fune, occorre, quindi, definire quanto disposto dall'art. 32, comma 3, del D.M. n. 400/1998 in merito alle modalità per l'accertamento dell'idoneità morale, fisica e tecnica della persona proposta dal D.E. per svolgere la funzione di Capo del Servizio.

Per ottenere, per un proprio candidato, il riconoscimento dell'idoneità alla funzione di Capo del Servizio mediante la prova teorico-pratica, prevista dall'art. 32 del già citato D.M. n. 400/1998, l'Azienda Esercente presenta, all'U.S.T.I.F. competente, apposita istanza su carta legale allegando, oltre alle prescritte autocertificazioni relative ai requisiti morali e tecnici, l'autocertificazione della residenza unitamente alla fotocopia di un documento di identità del candidato stesso. Si conferma, inoltre, che la richiesta dell'Esercente dovrà contenere una dichiarazione del Direttore di Esercizio dell'impianto, dalla quale risulti che il candidato proposto gode della sua fiducia ed è in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per l'abilitazione richiesta.

Per quanto concerne i **requisiti morali**, gli U.S.T.I.F. verificano la sussistenza delle stesse condizioni prescritte per il Responsabile dell'Esercizio dall'art. 7 del D.M. del 18/02/2011 dianzi citato, acquisendo le autocertificazioni previste dall'art. 8, co. 1 - nn. 4 e 5 - del medesimo Decreto.

Relativamente ai **requisiti fisici**, gli Uffici verificano che l'età del candidato sia non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 67. La sussistenza degli altri requisiti fisici è comprovata da una certificazione medica attestante il possesso degli stessi requisiti richiesti dal vigente Codice della Strada per il rilascio della patente di guida della categoria "C". La suddetta certificazione deve essere rilasciata da medici operanti negli uffici delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia di medicina legale e del lavoro.

Per quanto riguarda, infine i **requisiti tecnici**, gli U.S.T.I.F. verificano:

- che il candidato proposto per la qualifica di Capo del Servizio di un impianto appartenente alle categorie **A o B1** sia in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito a conclusione di un corso di studi di durata quinquennale, ad indirizzo tecnico-scientifico, e presenti un *curriculum* che indichi eventuali esperienze lavorative nel settore degli impianti di trasporto a fune e/o la frequenza di eventuali corsi extra-scolastici, che comprovino la conoscenza di materie fondamentali per il settore di lavoro, quali la meccanica applicata alle macchine e l'elettrotecnica. E' possibile altresì ammettere all'esame il candidato che, pur non essendo in possesso del titolo di studio richiesto, abbia tuttavia conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e abbia svolto almeno cinque anni di effettivo servizio con la qualifica di macchinista sullo stesso impianto o su altro impianto della stessa categoria, ovvero abbia svolto almeno un anno di effettivo servizio con la qualifica di Capo del Servizio su un impianto di categoria immediatamente inferiore o almeno due anni negli altri casi;

- che il candidato proposto per la qualifica di Capo del Servizio di un impianto appartenente alle categorie **B2, C o D** sia in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito a conclusione di un corso di studi almeno di durata triennale, ad indirizzo tecnico-scientifico, e presenti un *curriculum*, che indichi eventuali esperienze lavorative nel settore degli impianti di trasporto a fune e/o la frequenza di eventuali corsi extra-scolastici, da cui emerga la conoscenza di materie fondamentali per il settore di lavoro, quali la meccanica applicata alle macchine e l'elettrotecnica. E' possibile altresì ammettere all'esame il candidato che, pur non essendo in possesso del titolo di studio richiesto, abbia tuttavia conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) ed abbia svolto almeno un triennio di effettivo servizio con la qualifica di macchinista sullo stesso impianto o su altro impianto della stessa categoria, ovvero abbia svolto almeno un anno di effettivo servizio con la qualifica di Capo del Servizio su un impianto di categoria immediatamente inferiore o almeno due negli altri casi.

Qualora l'istanza di riconoscimento a svolgere la funzione di Capo del Servizio venga presentata per una persona che abbia già conseguito il patentino di idoneità a svolgere la funzione di Responsabile dell'Esercizio su impianti della medesima categoria, il benestare dell'U.S.T.I.F. è rilasciato senza che questi debba sostenere la prova teorico/pratica. Debbono, tuttavia essere soddisfatte le condizioni di cui all'art. 4, comma 5, del D.M. del 18 febbraio 2011 relativo ai Direttori e ai Responsabili dell'Esercizio.

Se il candidato proposto per l'accertamento in oggetto è già titolare di un'abilitazione a Capo del Servizio per un impianto di categoria superiore a quella richiesta, la prova è prevalentemente a carattere pratico e si svolge sull'impianto per il quale è stata richiesta la nuova abilitazione.

Si rammenta, infine, che le autocertificazioni presentate agli U.S.T.I.F. hanno la stessa validità temporale delle certificazioni sostituite e, ove non diversamente prescritto da altre leggi o regolamenti, sono disciplinate dall'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dr. ing. Virginio DI GIAMBATTISTA)

